



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0117965 - 21/05/2012 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
REGGIO CALABRIA

per conoscenza:

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

Oggetto: Quesito diritto annuale dovuto da imprese sequestrate e/o confiscate

E' pervenuto con nota n. 5027 del 15.02.2012 una richiesta di parere da parte della camera di commercio di Reggio Calabria concernente quanto riportato in oggetto.

In particolare è stato richiesto se le imprese sequestrate o confiscate siano tenute al versamento del diritto annuale dovuto ovvero se possa essere considerato applicabile il disposto di cui all'articolo 50, comma 2, del dlgs 6.09.2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Tale articolo prevede che "...nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrate, i *crediti erariali* si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 c.c.. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122."

L'estinzione per confusione si verifica quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona (cfr. articolo 1253 cod. civ.).



Nel caso di aziende confiscate, il complesso produttivo entra nella disponibilità dello Stato; il diritto annuale è una entrata tributaria di competenza delle camere di commercio, enti autonomi e non appartenenti all'apparato dello Stato. In questo caso, quindi, non si verifica la fattispecie regolata dall'articolo 1253 del codice civile ed espressamente richiamata dall'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Pertanto si ritiene che anche le imprese confiscate o sequestrate sono tenute al versamento del diritto annuale e all'iscrizione nel registro delle imprese, non essendo prevista alcuna deroga nella normativa specifica.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

RIE